

COMUNE DI BUSSETO

(Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni — Del. di C.R. n° 15 del 09/06/2015, Regolamento comunale assegnazioni come da delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30 settembre 2002 così come modificato con Delibera del C.C. n° 28 del 30/07/2009 – n° 32 del 27/11/14 – n° 1 del 30/03/2015)

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER Parma., Comuni, Provincia, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di BUSSETO (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente Regolamento Comunale per le assegnazioni, con Delibera di Giunta n° 71 del 2 luglio 2015, viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di BUSSETO, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di BUSSETO su apposito modulo entro e non oltre il giorno **2 settembre 2015**, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell' art.15 della Legge Regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n.327/2002 e n.395/2002, dell'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n.189 del 30/07/2002, delibera della Giunta Regionale n. 468 dell'11/04/2007, delle determinazioni n. 7436 del 30/07/2009 e n. 8851 del 10/09/2009 del Responsabile del servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna e Delibera di C.R. n° 15 del 09/06/2015 e del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25/07/98 n. 286 come sostituito dall'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n. 189 del 30.7.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;

- A.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 30;
- A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria)
- A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Sono richiesti entrambi i seguenti requisiti:

- B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di BUSSETO (PR);

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio , è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art.5 , comma 7 L.R. n° 24 del 2001 e s.m.i

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere 1 nucleo avente diritto non deve essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio ;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art.560, comma ,c.p.c.;

- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso l'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio erp e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio erp occupato abusivamente.

D.4) I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'erp entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettera a),b),c),d),h bis),h ter) della L.R. 24/2001 e s.m.i e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato conformemente al D.P.C.M. del 18/05/2001 come modificato con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 , il cui valore non superi i seguenti limiti:

E.1) Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore ad Euro 34.308,60 e patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad Euro 35.000,00 al lordo della franchigia pari ad Euro 15.493,71 prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000.

E.1.2) Il patrimonio mobiliare dei nuclei, in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%, deve essere aumentato del 30% risultando così di €. 45.00,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 ossia di €. 15.493,71;

E.2) Valore dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 17.154,30

E.2.1) Per i nuclei familiari monoredito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%

E.2.2) Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ad anni 65, il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%.

E.2.3) Per i nuclei con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito dal 20%;

Le sopraindicate condizioni E.2.1, E.2.2 ed E.2.3 non sono tra loro cumulabili.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 :

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questi individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall' ACER PARMA per conto del Comune di BUSSETO e presentate a partire **dal giorno 8 LUGLIO 2015** con scadenza il giorno **2 SETTEMBRE 2015 alle ore 13,00**.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000.

Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni

A) Condizioni oggettive:

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno DUE ANNI dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni

Il punteggio non viene riconosciuto, se tale condizione è stata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando: **punti 6**

A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con l.r. 4 febbraio 1994, n.7:

- a) in alloggi erp **punti 3**
- b) in altri spazi **punti 6**

A-1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti:

- con una persona: **punti 1**
- con due o più persone: **punti 2**

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:

- due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: **punti 1**

- tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: **punti 1**

- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: **punti 2**

- cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq.78: **punti 1**

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78: **punti 2**

- sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,001 e mq.90: **punti 1**

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq.90: **punti 2**

A-1.5) abitazione in alloggio che sia:

- In condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 2**

- Privo di servizi igienici, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 4**

Il punteggio non viene assegnato se tale condizione è stata riconosciuta, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

L'alloggio è da considerarsi antigienico, quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità o infiltrazioni, ineliminabili con normali interventi di manutenzione e quando presenta requisiti di aereoilluminazione naturale gravemente insufficienti

A-1.6) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona/e affetta/e da disabilità permanente : **punti 1**

La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle Autorità competenti (relazione dell'assistente sociale di riferimento e verbale di invalidità permanente).

A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

Per soggetti assistiti dai "servizi sociali di riferimento" si intendono soggetti per i quali è dimostrato, con relazione dei Servizi sociali, il verificarsi di nuove, documentate e non generiche situazioni di disagio sociosanitario, intervenute dopo la stipula del contratto di locazione, con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo familiare che hanno determinato la morosità. Il

punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio

Il punteggio attribuibile è il seguente:

A-2.1) In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:

punti 6

A-2.2) Per le scadenze successive:

punti 4

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.

A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7:

punti

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza del biennio dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risalire da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.

A-4) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente Pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando:

punti 4

A-5) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza di oltre 25 Km fra il comune di residenza e quello di BUSSETO, dove svolge l'attività lavorativa principale:

punti 1

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi di uno stesso sub paragrafo.

B) Condizioni soggettive:

B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:

punti 2

B-2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa:

punti 4

B-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni con residenza stabile nel nucleo familiare da almeno:

1 anno alla data di presentazione della domanda:	punti 1
2 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 2
3 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 3
4 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 4
5 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 5

B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:

- Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:	punti 2
---	----------------

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza riconosciuta ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:

punti

4

B-5) nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni e determinato con le modalità di cui alla già citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 327/2002 , non superiore al 50 % del valore ISEE previsto per l’accesso:

punti 2

In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:

- a) percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;
- b) nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- c) nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;

nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;

B-6) nucleo familiare formatosi a seguito di matrimonio e con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda, che sia privo di propria abitazione o si trovi in una o più situazioni abitative di cui alle condizioni oggettive del precedente punto A o nelle condizioni di cui al seguente punto B-9:

punti 2

B-7) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):

con 1 minore :

punti 3

con 2 o più minori :

punti 4

La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa.

Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.

Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa ma in regola con il piano di studi o un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto.

Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell’inoltro della domanda.

B-8) Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14:

punti 3

B-9) richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, determinato secondo le modalità della Delibera del C.R. n°327 del 12/02/2002 , del nucleo familiare secondo le

sottoriportate percentuali:

- in misura del 50% e fino al 70%

punti 1

- in misura superiore al 70% e fino al 100%:

2

punti

- in misura superiore al 100%:

punti 3

In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:

d) percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;

e) nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;

f) nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;

nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;

Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-4.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

Ai sensi del primo comma dell'art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

C) Condizioni aggiuntive comunali

C-1) richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 a 9 anni

punti 1

C-2) richiedente con residenza sul territorio comunale da 9 a 13 anni

punti 2

C-3) richiedente con residenza sul territorio comunale da 13 a 17 anni

punti 3

C-4) richiedente con residenza sul territorio comunale da 17 a 25 anni

punti 5

C-5) richiedente con residenza sul territorio comunale di oltre 25 anni

punti 6

Sono calcolati anche i periodi di residenza non consecutivi.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate entro il termine ingerogabile del giorno **2 settembre 2015 alle ore 13,00**, direttamente nei seguenti giorni del corrente anno : **8 luglio – 15 luglio – 22 luglio – 29 luglio – 5 agosto – 12 agosto – 26 agosto – 2 settembre dalle ore 08,30 alle ore 13,00**, presso il Comune di BUSSETO ove sarà presente un funzionario dell' ACER PARMA oppure spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede dell'ACER PARMA in Via 1° Maggio 14/a – 43036 FIDENZA che è aperta al pubblico con la seguente articolazione di orario:

Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00

Martedì, e Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

L'UFFICIO OSSERVERA' LE CHIUSURE ESTIVE DEL 14 AGOSTO E DEL 17 AGOSTO 2015

L’Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 30 gg. dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono

presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni.

Il ricorso va inoltrato all' ACER Parma.

2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
3. E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
4. E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accettare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
6. La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di BUSSETO (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra.

La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell’art. 11 e 12 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell’art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 , n.24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di Consiglio Regionale n.395/2002 e s.m.i.

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – Vico Grossardi 16/a, soggetto gestore del patrimonio e convenzionato a far tempo dal 01/01/2005 per le funzioni comunali in materia di politiche abitative.

BUSSETO, 3 luglio 2015

IL SINDACO